

Al Ministero dello sviluppo economico  
D.G. MCCNT - Div. IV.  
[dgmcnt.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmcnt.div04@pec.mise.gov.it)

Alla Prefettura di Padova  
[Protocollo.prefpd@pec.interno.it](mailto:Protocollo.prefpd@pec.interno.it)

**Oggetto:** Quesito relativo alla legittimazione dei segretari comunali all'esercizio dell'attività di vidimazione del registro dei volontari.

Si fa riferimento alla nota prot. 266142 del 06/09/2022 pari oggetto con cui codesta Direzione veicola la richiesta di chiarimenti formulata dal comune di Stanghella e l'opinione della Prefettura di Padova in merito alla formulazione dell'art. 3 del decreto 6 ottobre 2021 del Ministro dello sviluppo economico, recante "individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e disciplina dei relativi controlli", adottato in attuazione dell'art. 18 comma 2 del Codice del Terzo settore.

Come noto, il decreto in parola prevede i volontari non occasionali siano iscritti in un apposito Registro dei volontari istituito e tenuto da ciascun ente del Terzo settore che si avvale di tali figure, in adempimento degli obblighi assicurativi a tutela degli stessi. In particolare, la norma specifica *che "il registro prima di essere posto in uso sia numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero di fogli che lo compongono"*.

Nel precedente decreto ministeriale 14 febbraio 1992, relativo alla medesima materia e abrogato dal richiamato successivo provvedimento, la numerazione e la bollatura erano poste in atto *"da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti..."*.

Il venir meno del riferimento espresso al Segretario comunale ha indotto il Comune di Stanghella a ipotizzare, chiedendone conferma alla Prefettura competente, che ciò potesse determinare l'esclusione del Segretario comunale dal novero dei soggetti legittimati al compimento delle operazioni sopra descritte. L'Ufficio territoriale del Governo, nel chiedere a codesto Ministero una "interpretazione autentica" ha fatto presente che nella definizione di "pubblico ufficiale a ciò abilitato" utilizzata dal decreto ministeriale rientra a pieno diritto anche la figura del segretario comunale. Analoghe osservazioni sono sviluppate da codesto Ufficio, che ugualmente si pronuncia per la ricomprensione del Segretario tra i soggetti legittimati ai sensi della nuova disposizione.

La scrivente concorda con tale avviso. La formulazione utilizzata nel decreto ministeriale del 2021, pur non menzionando espressamente il segretario comunale, non lo esclude, rientrando quest'ultimo nella definizione di pubblico ufficiale; consente al contrario di individuare con la massima flessibilità i soggetti che all'interno delle varie amministrazioni pubbliche interessate possono porre in essere l'operazione, in modo da semplificarne e agevolarne il compimento a vantaggio degli enti del terzo settore interessati, garantendo comunque il raggiungimento dell'obiettivo: attestando la composizione del registro, di assicurarne la futura integrità (ovvero non consentirne l'alterazione delle scritture, la

sottrazione, aggiunta o sostituzione delle pagine) a garanzia degli eventuali successivi controlli.

La scrivente concorda pienamente, quindi, nel ritenere il segretario comunale, in qualità di pubblico ufficiale, tuttora ricompreso a tutti gli effetti nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del registro dei volontari.

IL DIRETTORE GENERALE  
Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi  
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".*